

GRANDI FUNIVIE ALTA BADIA spa

MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

D. Lgs. 231/2001

Vers. 9.0

INDICE

| | |
|--|---------|
| Art. 1 Introduzione | pag. 3 |
| Art. 2 Profilo storico della Società | pag. 6 |
| Art. 3 I fini sociali | pag. 8 |
| Art. 4 L'Amministrazione ed il Collegio Sindacale | pag. 8 |
| Art. 5 Identificazione delle "aree di rischio" e reati "presupposti" | pag. 9 |
| Art. 6 Organismo di Vigilanza | pag. 29 |
| Art. 7 Organigramma e mansionario | pag. 30 |
| Art. 8 L'Art. 30 del D.Lgs. 81/2008 | pag. 32 |

Art. 1

INTRODUZIONE

La Grandi Funivie spa (in prosieguo anche "Società" o "Grandi Funivie"), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Bolzano e numero di codice fiscale 00692740210, alla luce del contenuto del decreto legislativo 08.06.2001 n. 231 (in prosieguo anche "D.Lgs. 231/2001") ha deciso di adottare il Modello di Organizzazione e Gestione che è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione (in prosieguo anche "C.d.A.").

Il richiamato D. Lgs., emanato in esecuzione della Legge Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha inteso inserire nell'ordinamento giuridico italiano il concetto di responsabilità delle persone giuridiche in tal senso adeguandolo ad alcune convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha aderito da tempo. La normativa italiana, oggetto nel corso degli anni ad alcune modifiche ed integrazioni, ha così istituito il concetto di "*responsabilità amministrativa*" degli Enti collettivi per talune tipologie di reato (i cosiddetti "*reati presupposti*") commessi a loro vantaggio da soggetti apicali e non che operano all'interno della società; la richiamata responsabilità amministrativa concorre, comunque, con la responsabilità penale personale dell'autore del reato. È da precisare che la responsabilità degli Enti collettivi non sussiste nell'ipotesi in cui l'illecito sia stato commesso da un apicale, o non, che abbia agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi e, quindi, senza arrecare vantaggi all'Ente al quale appartiene. Qualora sussistano gli estremi compresi nella disciplina del D.Lgs. 231/2001, il Giudice penale può applicare all'Ente pene

pecuniarie anche di rilevante ammontare ed altresì misure accessorie sia in via cautelare (quali la sospensione dell'attività), sia definitiva (quali l'interdizione dall'attività; sospensione e revoca delle autorizzazioni, licenze, etc.; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, etc.).

Lo scopo dell'emanato decreto legislativo è quello, nell'ipotesi in cui l'Ente ad esso si adegui, di diminuire il rischio della commissione dei "*reati presupposti*" con la conseguente auspicata riduzione del rischio di applicabilità delle pene a carico dell'Ente che abbia avuto l'accortezza di munirsi di un idoneo Modello di Organizzazione e Gestione, Modello che deve naturalmente essere sia adeguato alle reali esigenze, sia correttamente applicato ed aggiornato in relazione ad eventuali mutamenti legislativi e della struttura dell'Ente stesso.

Per raggiungere gli scopi voluti dal Legislatore la Società si è munita del presente Modello di Organizzazione e Gestione il quale è strutturato in tre sezioni: 1) la prima (la cosiddetta "Parte Generale") destinata ad identificare e descrivere: le caratteristiche ed il profilo della Società; le aree d'impresa e le condotte qualificabili come potenzialmente a "*rischio*" per la tematica in questione e relativi reati "*presupposti*"; l'Organismo di Vigilanza; i rapporti con i clienti, fornitori ed Istituti di credito; 2) la seconda contenente le norme comportamentali ed i vari principi che, nella sostanza, costituiscono il Codice Etico (in prosieguo anche identificato più semplicemente come C.E.) al cui rispetto ed applicazione devono adeguarsi sia i soggetti interni apicali e non, sia quelli esterni che intrattengano rapporti con la società; 3) la terza (la cosiddetta "Parte Speciale") destinata ad identificare i cosiddetti "*protocolli esecutivi*" i quali, giusta anche la dizione letterale, identificano tutte le regole, procedure, prassi e comportamenti pratici da adottare ed applicare al fine di prevenire nei limiti del ragionevolmente possibile la commissione di "*reati presupposti*".

Nel contesto di cui sopra la Società con la Parte Speciale del Modello si è soffermata su:

Art. 1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25);

Art. 2 Reati informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis);

Art. 3 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, etc. (art. 25 bis);

Art. 4 Reati contro l'industria (art. 25 bis 1);

Art. 5 Reati societari (art. 25 ter);

Art. 6 Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies);

Art. 7 Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies);

Art. 8 Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita (art. 25 octies);

Art. 9 Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies 1);

Art. 10 Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies 1, comma 2);

Art. 11 Violazione del diritto d'autore (art. 25 novies);

Art. 12 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25 decies);

Art. 13 Reati ambientali (art. 25 undecies);

Art. 14 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies);

Art. 15 Reati tributari (art. 25 quinquesdecies);

Art. 16 Reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies);

Art. 17 Reati contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies);

Art. 18 Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies);

Art. 19 Reati Transnazionali di cui alla Legge 146/2006 (art. 378 e art. 416 c.p.);

Art. 20 Gestione rapporti con i lavoratori subordinati, procedure;

Art. 21 Gestione rapporti con gli Istituti di Credito;

Art. 22 Politica del "whistleblowing" e la sua tutela a livello societario;

Art. 23 Sistema sanzionatorio;

Art. 24.1 Organismo di Vigilanza, autonomia e poteri;

Art. 24.2 Obblighi dell'Organismo di Vigilanza;

Art. 24.3 Nomina, durata e composizione dell'Organismo di Vigilanza;

Art. 24.4 Flussi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza;

Art. 25 Budget destinato al Modello Organizzativo.

La Società inoltre ha attuato e mantiene un sistema di gestione ambiente conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015 e un sistema di gestione della sicurezza conforme alla norma ISO 45001:2018, entrambi certificati, sicché le prescrizioni della Parte Speciale si integrano con le procedure previste nei modelli di gestione ambientale e sicurezza al fine di armonizzare le attività della Società a presidio dei rischi nelle aree appena descritte.

Art. 2

PROFILO STORICO DELLA SOCIETA'

La Grandi Funivie Alta Badia spa è stata costituita il 26.11.1985 all'esito della fusione fra la Grandi Funivie srl e la Sciovie La Villa spa ed ha sede in Corvara in Badia (Bz), via Col Alt 40, dove materialmente ha i suoi uffici e la sede amministrativa.

Per rammentare come si è giunti negli anni, attraverso varie fusioni, all'attuale compagine sociale, si sottolinea come la prima Società, che si può considerare la "capostipite", risale al 1960 e si chiamava Seggiovie San Cassiano spa, poi incorporata per fusione nel 1980 dalla Sciovie La Villa spa. Meritevole di segnalazione come quest'ultima società sempre nel 1980 realizzò la prima funivia dolomitica con una cabina da 100 posti, il che all'epoca rappresentò un evento di tutto rispetto nell'ambito dei trasporti funiviari.

Alla data odierna gli impianti gestiti dalla Società sono 12 ed i chilometri di pista da essi serviti sono circa 30, dei quali il 90% coperti da un sistema di innevamento artificiale totalmente automatizzato.

A livello di piste un cenno particolare senz'altro lo merita la "Gran Risa", la quale dal 1985 ospita regolarmente una e spesso due gare di coppa del mondo di sci alpino. Lo slalom gigante che ivi si svolge è fondatamente ritenuto il più tecnico dell'intero circo bianco e ciò ha permesso che con il tempo ne divenisse una tappa obbligata con tutti i benefici in fatto di immagine che ciò comporta per la Società.

Al fine di diversificare la propria attività e per sostenere l'attività turistica in generale, nel 1994 la Società ha acquistato un edificio in Corvara, il quale, dopo un'ampia ristrutturazione, è stato destinato a residence.

Sempre nell'ottica della citata diversificazione, nel 2022, a seguito di profondi lavori di ristrutturazione durati quasi due anni, la Società ha terminato di costruire un hotel 4 stelle S denominato "Movi Family Apart-

Hotel” (precedentemente noto come “Residence “Vallon”), destinato al soggiorno principalmente di gruppi familiari con bambini.

La Società occupa, con contratto a tempo indeterminato o determinato (stagionale), fra i due rami aziendali mediamente circa 50 lavoratori.

I lavoratori impegnati presso il ramo funiviario nei periodi di non funzionamento degli impianti si occupano della loro manutenzione, così come anche della manutenzione estiva delle piste e relativi impianti di innevamento.

Art. 3

I FINI SOCIALI

L’attività della Società si esplica principalmente nel settore del trasporto funiviario tramite la gestione di funivie, seggiovie, sciovie ed impianti di risalita in genere; naturalmente a ciò è altresì connessa l’attività di gestione delle relative piste da discesa.

A margine di tale primaria attività, va ribadita la già segnalata gestione del “Movi Family Apart-Hotel” del quale la Società è proprietaria.

La Società partecipa, inoltre, al capitale sociale delle controllate: a) Fintour spa con sede a Corvara; b) Seggiovie Sompunt spa con sede a Corvara; nonché delle collegate: a) Consorzio Skicarosello con sede in Corvara; b) Alta Badia New Energy srl con sede a Corvara.

Art. 4

L’AMMINISTRAZIONE ED IL COLLEGIO SINDACALE

Il fine che si è prefisso la Società al riguardo è duplice: da un lato garantire i Soci tramite un Organo direttivo di ampia portata, dall’altro

consentire di operare con efficienza, snellezza e rapidità alla luce delle innegabili plurime esigenze societarie pressoché quotidiane.

Per tali motivi il Consiglio di Amministrazione della Società, eletto dall'Assemblea dei Soci, è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 consiglieri ed attualmente risultano in carica 7 amministratori, i quali a loro volta eleggono il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio stesso.

Inoltre il citato Consiglio al proprio interno nomina un Consigliere Delegato munito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Naturalmente quest'ultimo ai sensi dell'art. 2381 cc in merito al suo operato riferirà al C.d.A. ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno semestrale.

L'assemblea nomina inoltre i membri del Collegio Sindacale, composto da 3 sindaci effettivi e da 2 sindaci supplenti, i quali durano in carica per 3 anni e sono rieleggibili; agli stessi sono attribuite le funzioni di controllo previste dal codice civile ed, in aggiunta, le funzioni di revisione contabile.

Art. 5

IDENTIFICAZIONE DELLE "AREE DI RISCHIO" E REATI "PRESUPPOSTI"

Ai fini dell'idonea predisposizione del presente Modello di Organizzazione e Gestione la Società preliminarmente si è impegnata a rintracciare ed individuare quelle *aree di rischio* (nell'ambito delle quali si svolgono i "*processi sensibili*") ove potrebbero astrattamente realizzarsi i "*reati presupposti*" evidenziati dal D.Lgs. 231/2001. Ciò non di meno, anche per quelle attività che da una disamina possono sembrare non comportare un rischio di commissione dei reati in questione, non è

possibile formulare aprioristicamente un giudizio di assoluta esclusione, onde cui anche per le suddette attività la società presterà idonea attenzione.

La Società al riguardo osserva quanto segue:

a) Reati derivanti da rapporti con la pubblica amministrazione (art. 24 e 25).

Le *aree di rischio* ove possono essere commessi i reati in questione sono riconducibili a tutti i rapporti che la Società intrattiene con gli Enti Pubblici. All'interno di questa macro area sono presenti vari *processi sensibili* in ordine ai quali si rimanda a quanto dettagliatamente prospettato nella Parte Speciale.

I reati in questione comprendono:

- malversazione in danno dello Stato o di altri Enti pubblici o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'U.E. (art. 640 comma 2 nr. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- frode informatica (art. 640 ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);

- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p. e 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita di membri di Corti internazionali o di Organi delle Comunità europee, etc. (art. 322 bis c.p.);
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- peculato (art. 314, comma 1 c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. 23.12.1986, nr. 898);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis).

Il livello di *rischio* può identificarsi come *basso*.

b) Reati informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis).

La Società si avvale di una propria rete informatica destinata a raccogliere sia i dati propri dei due rami aziendali (settore funiviario ed hotel), sia quelli provenienti dall'esterno (fornitori); in essa, quindi, si concretizza *l'area di rischio*. Naturalmente la Società utilizza i più

aggiornati sistemi di protezione dati ed anti intrusione, inoltre vengono eseguiti idonei back up dei dati diretti alla loro salvaguardia nell'ipotesi di malfunzionamento dei computers. Ogni operatore che ha accesso alla rete dispone dei suoi personali codici e del suo profilo abilitativo, restando inteso che l'utilizzo del sistema informatico è tassativamente destinato solo a fini compatibili con gli scopi sociali. Comunque sul punto maggiori informazioni si possono desumere dal protocollo che concerne tale tematica.

Nell'ambito del settore funiviario, appare meritevole di segnalazione il fatto che la Società utilizza il sistema informatico del Federconsorzio Dolomiti Superski e del Consorzio Esercenti Impianti a Fune Alta Badia ai fini della emissione e contabilizzazione degli skipass.

I reati ricompresi nell'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001 comprendono:

- falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);

- danneggiamenti di sistemi informatici o telematici (art. 635-bis c.p.);

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);

- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);

- violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetico (art. 1, comma 11, D.L. 21.09.2019 nr. 105).

Il livello di *rischio* può identificarsi come *basso*.

c) Falsità in monete, in carte di pubblico credito (art. 25-bis).

Tra le ipotesi ricomprese nel capo in questione, per quanto concernente la Società, gli articoli che in astratto la possono vedere più esposta sono: il 453 c.p. (falsificazione di monete, spendita e introduzione delle stesse nello Stato), il 455 c.p. (spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate), il 457 c.p. (spendita di monete falsificate ricevute in buona fede), il 459 c.p. (falsificazioni valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati) ed il 464 c.p. (uso di valori di bollo contraffatti o alterati), il 454 (alterazione di monete), il 460 (contraffazione di carta filigranata), il 461 c.p. (fabbricazione o detenzione di filigrane e di strumenti destinati alla falsificazione di monete di valori di bollo o di carta filigranata), il 473 (contraffazione,

alterazione o uso di marchi distintivi) e il 474 c.p. (introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi).

Le *aree di rischio* per entrambi i rami aziendali possono quindi identificarsi negli incassi di somme e nell'acquisto di beni con relativo pagamento dei corrispettivi. I processi sensibili sono evidenziati nella Parte Speciale.

Il livello di *rischio* può ritenersi *inesistente* tranne per l'art. 457 c.p. per il quale può ritenersi *molto basso*.

d) Delitti contro l'industria (art. 25-bis 1).

La fattispecie richiamata nella sostanza appare riconducibile a condotte che possono principalmente essere realizzate in sede produttiva e commerciale.

Vanno richiamati gli artt.: 513 c.p. (turbata libertà dell'industria e del commercio), 513 bis c.p. (illecita concorrenza con minaccia e violenza), 514 c.p. (frodi contro le industrie nazionali), 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio), 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) e 517-ter c.p. (fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) e 517 quater c.p. (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

A tal riguardo pare ragionevole affermare che i rischi concernenti i reati di cui sopra possano considerarsi *inesistenti*, se non per gli artt. 513 e 513-bis c.p. per i quali è stimato come *molto basso*, trattandosi di Società che, principalmente, presta servizi ed opera in un contesto

strutturato (Superski Dolomiti e Consorzio Impianti a Fune Alta Badia) e in ambito turistico ricettivo e, quindi, non produce o commercializza beni.

e) Reati societari (art. 25 ter)

Le *aree sensibili* coinvolte concernono la predisposizione dei bilanci ed allegati, le comunicazioni sociali, la gestione delle incombenze societarie, le attività di sindaci, revisori e liquidatori, la gestione della contabilità.

I reati in questione sono così riassumibili:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. e 2621 bis c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
- illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.);

- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023).

In relazione al campo nel quale opera la Società si ritengono *irrilevanti* le seguenti ipotesi: false comunicazioni sociali delle Società quotate (art. 2622 c.c.), agiotaggio (art. 2637 c.c.) e l'ostacolo alle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 comma 1 e 2 c.c.); *basso* per le residuanti ipotesi con eccezione per le false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) il quale grado di rischio si ritiene *molto basso*.

f) Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies).

L'articolo in questione richiama varie ipotesi delittuose tra le quali quella che si ritiene di poter prendere in considerazione in questa sede è quella sanzionata dall'art. 603-bis c.p. che riguarda l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro.

L'*area di rischio* concerne la gestione da parte dell'Ufficio Amministrazione del Personale dei rapporti contrattuali con i lavoratori subordinati e in particolare il reclutamento di manodopera e il ricorso alla intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento. Come già precedentemente segnalato per altre ipotesi per i *processi sensibili* si rinvia alla Parte Speciale. Il *livello di rischio* è considerato *molto basso*.

g) Reati connessi con la violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, quali omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001).

La normativa di natura penale richiamata dall'articolo in questione concerne l'omicidio colposo (art. 589 c.p.) e le lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Al riguardo la Società non può esimersi dal segnalare che, costituendo il trasporto funiviario, la costruzione e la manutenzione degli impianti e dei macchinari, la preparazione delle piste ed il loro innevamento attività che comportano profili di rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori, le *aree di rischio* concernono in tutti quegli ambiti lavorativi connessi con la costruzione, manutenzione e gestione degli impianti di risalita e macchinari, la predisposizione, manutenzione ed innevamento piste, gli scavi e i rinterrati. Gli svariati *processi sensibili* sono enucleati nella Parte Speciale.

Pertanto la Società presterà particolare attenzione affinché la normativa del D.Lgs 81/2008 sia rigorosamente rispettata sia a livello apicale, sia esecutivo. Il relativo livello di rischio può ragionevolmente catalogarsi come *medio*.

In ordine alla gestione dell'attività turistico ricettiva la Società è conscia che questa comporta profili di rischio, anche se in tale ambito, attesa la differente tipologia di pericolosità, il livello può considerarsi *basso*.

h) Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio – art. 25-octies.

L'art. 25-octies richiama i reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) e autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.).

Per quanto concerne i reati in questo capitolo ricompresi, la Società identifica come *aree di rischio* quelle connesse con la movimentazione di denaro, l'acquisto di beni o di altre utilità da terzi, l'incasso di soggiorni presso l'hotel, nonché con la gestione delle risorse finanziarie, oltre che con i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In relazione ai propri pagamenti la Società fa un uso estremamente limitato della "cassa contanti" destinata per lo più alle spese correnti di scarso rilievo, atteso che per quanto riguarda i pagamenti diretti all'estinzione delle proprie obbligazioni, eseguito a monte il controllo da parte dell'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo e dall'addetto Ufficio Contabilità, la Società fa uso del sistema bancario onde cui è garantita un'adeguata tracciabilità delle transazioni eseguite. Parimenti la Società richiede che i pagamenti in suo favore siano effettuati tramite intermediari bancari o carte di credito, tranne per la modesta vendita di biglietti, tessere giornalieri attinenti gli impianti, nonché gli incassi dell'hotel, il tutto sempre entro il limite di legge circa i pagamenti in contanti e solo qualora il cliente non possa pagare a mezzo bancomat, carta di credito o assegno.

Quanto ai reati connessi e derivanti dall'evasione fiscale o a quelli di corruzione, che possono costituire i presupposti per il verificarsi di condotte inquadrabili nell'autoriciclaggio, la società ha predisposto presidi riferiti ai reati contro la P.A. e ai reati societari ai quali si richiama in questa sede anche per la prevenzione del reato di autoriciclaggio.

Il livello di rischio viene qualificato come *basso*.

i) Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies 1).

Il D.Lgs. n. 184/2021 richiama i reati di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.), di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.); di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis*) e di frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.). Si ritiene che, non "*detenendo o diffondendo*" la Società "*programmi informatici diretti a commettere*" la ipotesi delittuosa prevista e punita dall'art. 493-quater c.p., detta fattispecie non possa essere commessa.

Le *aree di rischio* possono essere rintracciate in quei settori aziendali ove si eseguono pagamenti facendo ricorso a strumenti di pagamento diversi dai contanti.

I *processi sensibili* sono enucleati nella Parte Speciale.

Il *rischio* può ritenersi *molto basso* per le ipotesi di cui agli artt. 493 ter, art. 512-*bis* e 640 ter c.p., ed *inesistente* per il reato di cui all'art. 493-quater c.p.

1) Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies 1, comma 2).

Di seguito quanto previsto dal Legislatore:

"Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (D.Lgs. n. 184/2021)", con in aggiunta la determinazione delle quote di sanzione pecuniaria.

Circa le *aree di rischio* si richiama al punto che precede, mentre per i *processi sensibili* anche in questo caso si rimanda alla Parte Speciale.

Il rischio afferente l'ipotesi prevista dal Legislatore è stimato in *molto basso*.

m) Violazione del diritto d'autore (art. 25 novies).

L'art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001 ricomprende i delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis comma 1 e comma 2, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, i quali concernono i reati commessi in violazione del diritto d'autore.

Le *aree di rischio* sono rappresentate da tutte quelle aree nell'ambito delle quali si fa uso di strumenti informatici, programmi, software, banche dati, etc. coperte dal diritto d'autore necessari per lo svolgimento dell'attività societaria.

Il livello di rischio è qualificato come *basso*.

n) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria – art. 25 decies.

Le *aree di rischio* riferibili al reato in questione sono identificabili in qualunque rapporto che la Società tramite i suoi apicali e non può avere con l'Autorità Giudiziaria e soggetti da questa delegati in sede di svolgimento di indagini. In astratto questa tipologia di reati potrebbe essere commessa in entrambi i rami aziendali.

Il livello di rischio può qualificarsi come *basso* e per i processi sensibili si rimanda alla Parte Speciale.

o) Reati ambientali (art. 25 undecies).

L'articolo in questione richiama svariati reati che per quanto riguarda la Società principalmente si identificano in: inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.), disastro ambientale (art. 452 quater c.p.), delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p. e art. 452 octies c.p.), uccisione, distruzione etc. di specie animali o vegetali protette (art. 727 bis c.p.), distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.), scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, etc. (art. 137 D. Lgs. 152/2006), attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/2006), inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 D. Lgs. 152/2006), traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 152/2006), violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. 152/2006), false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimiche e fisiche dei rifiuti etc. (art. 260 bis D. Lgs. 152/2006).

La Società naturalmente opera nell'ambito di un territorio di particolare pregio e valore sotto l'aspetto naturalistico qual'è quello degli scenari dolomitici ed in particolare dell'Alta Badia. Costituendo la propria attività principale gestione di impianti di risalita e relative piste da discesa, nonché le manutenzioni di macchinari in generale è facilmente intuibile come *aree di rischio* siano tutti gli ambiti operativi diretti alla progettazione, costruzione e gestione degli impianti e loro strutture accessorie onde cui è potenzialmente possibile una certa qual esposizione della Grandi Funivie Alta Badia S.p.a. ad alcuni reati sopra richiamati. Anche l'attività connessa con la gestione dell'hotel presenta dei profili di rischio seppur di entità minore più che altro connessi con gli scarichi delle

acque e con la gestione dei rifiuti. Altre fattispecie di reato ricomprese nell'articolo 25-undecies non sono ipotizzabili a carico della Società.

Per i *processi sensibili* e il grado di *rischio* si rinvia alla Parte Speciale.

p) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies).

Benché la Società non abbia ad oggi occupato lavoratori subordinati provenienti da paesi extracomunitari, va parimenti menzionata l'esistenza di una possibile *area di rischio* – identificabile con l'assunzione di lavoratori subordinati - connessa con le previsioni normative di cui all'art. 25-duodecies, il quale richiama le norme contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5 D. Lgs. 286/1998) e l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 bis D. Lgs. 286/1998).

Si rimanda alla Parte Speciale per quanto attinente i *processi sensibili* ed il livello di *rischio*.

q) Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies).

La Società ritiene che potenzialmente le *aree di rischio* siano identificabili nell'attività destinate alla amministrazione contabile, al processo di formazione ed approvazione del bilancio d'esercizio ed allegati, alla stesura delle dichiarazioni fiscali ed all'assolvimento delle imposte.

I reati in questione (introdotti dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019) comprendono:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000).

Si rimanda alla Parte Speciale per quanto attinente i *processi sensibili* ed il livello di *rischio*.

- *r) Reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies).*

Il D. Lgs. 75/2020 ha introdotto nel novero dei reati presupposti varie tipologie connesse con il reato di contrabbando.

In questa sede si richiamano quelli che potenzialmente ed in astratto potrebbero veder coinvolta la Società.

L'*area di rischio* concerne l'ambito operativo connesso con le operazioni di acquisto / import e vendita / export di merci nel quale

agisce l'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo e l'Ufficio Contabilità e, da ultimo qualora intervenga, il Presidente del C.d.A. ed il Consigliere Delegato.

Si richiama l'attenzione sulle seguenti ipotesi di reato:

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/194);

- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali. Chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140(1) (art. 287 DPR n. 73/1943);

- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione. Chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione(1) (art. 289 DPR n. 73/1943);

- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti. Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano (art. 290 DPR n. 73/1943);

- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea. Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti (art. 291 DPR n. 73/1943);

- altri casi di contrabbando. Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti (art. 292 DPR n. 73/1943);

- circostanze aggravanti del contrabbando. Chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato (art. 295 DPR n. 73/1943).

Il livello di *rischio* è qualificato come *basso* e per i *processi sensibili* si rinvia alla Parte Speciale.

- *s) Reati contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies).*

La Legge n. 22 del 2022 ha introdotto le seguenti ipotesi di reato:

- furto di beni culturali. Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini (art. 518-bis c.p.);

- appropriazione indebita di beni culturali. Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso (art. 518-ter c.p.);

- ricettazione di beni culturali. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare (art. 518-quater c.p.);

- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali. Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte,

altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza (art.518-octies c.p.);

- violazioni in materia di alienazione di beni culturali. Chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali; chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento (art. 518- novies c.p.);

- importazione illecita di beni culturali. Chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater 518-quinquies 518-sexies e 518-septies importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato (art. 518-decies c.p.);

- uscita o esportazione illecite di beni culturali. Chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione; chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee nonché nei confronti di chiunque rende

dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale (art. 518-undecies c.p.);

- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici. Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui; chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità (art. 518-duodecies c.p.);

- contraffazione di opere d'arte. 1) Chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose

appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato (art. 518-*quaterdecies* c.p.).

Le *aree di rischio* per il ramo aziendale funiviario sono di ampio spettro, spaziando praticamente in ogni campo diretto alla costruzione e gestione degli impianti e loro strutture accessorie, mentre per il ramo turistico ricettivo l'ambito di rischio appare molto più ristretto.

La ipotesi delittuosa che può essere presa in considerazione e stimata è quella prevista dall'art. 518-*duodecies* c.p., atteso che, quanto alle ulteriori, si ritiene che la Società non abbia la concreta possibilità di commettere reati di tal genere (rischio inesistente).

Per tale motivo ed in relazione al citato 518-*duodecies* c.p. il *rischio* viene stimato come *basso*.

Al fine di giustificare la suddetta valutazione giova ricordare l'analisi storica degli eventi (mai) accaduti nella Società, unita alla considerazione che le attività aziendali sono particolarmente attente alla tutela paesaggistica.

- *t) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 *duodevicies*).*

Il già menzionato aggiornamento apportato dalla L. n. 22/2022 ha introdotto i seguenti ulteriori reati presupposti:

- riciclaggio di beni culturali. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa (art. 518-*sexies* c.p.);

- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura (art. 518-terdecies c.p.).

Le *aree di rischio* sono identificabili come al punto che precede.

Il *rischio* di commissione dei reati viene valutato solo in relazione all'ipotesi di "devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici" di cui all'art. 518-terdecies c.p. stimandolo in *basso* per quanto attiene alla devastazione dei beni paesaggistici, *inesistente* nell'altra ipotesi.

- *u) Reati transnazionali (L. n. 146/2006).*

La Legge n. 146/2006 richiama alcune tipologie di reato tra le quali possono potenzialmente interessare la Società – se commessi in modalità transnazionale - i reati di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) e di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), nonché ulteriori figure di reato che si ritiene non abbiano rilievo in questa sede.

Si rimanda sul tema alla Parte Speciale.

Art. 6

ORGANISMO DI VIGILANZA

Per la corretta applicazione e implementazione dell'intero Modello di Organizzazione e Gestione la Società a mezzo del Consiglio di Amministrazione nomina un Organismo di Vigilanza (in prosieguo anche "O.d.V.") che potrà avere forma monocratica o collegiale; detto Organismo dura in carica tre anni e potrà essere rieletto.

Ove dallo stesso ritenuto necessario ed opportuno l'O.d.V. per l'espletamento delle proprie mansioni potrà ricorrere all'ausilio di collaboratori e consulenti esterni muniti di appropriata quanto specifica professionalità nel settore.

Per poter adeguatamente svolgere i propri compiti l'O.d.V. farà uso dei mezzi, delle risorse e degli stanziamenti a tal fine individuati dalla Società di modo che possa proficuamente svolgere la propria attività di supervisione e vigilanza, nonché di sollecitazione per un continuo aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione in relazione alle necessità dell'azienda ed ai mutamenti normativi.

Art. 7

ORGANIGRAMMA E MANSIONARIO

Al fine di corretta e spedita amministrazione, nonché di consentire ai propri interlocutori di conoscere con certezza il soggetto con il quale desidera o deve relazionarsi, la Società adotta un Organigramma nel quale sono evidenziati lo schema dirigenziale, i vari Uffici e la loro composizione.

La Governance provvederà con tempestività ad aggiornare il citato Organigramma adattandolo alle mutate esigenze gestionali e dandone idonea pubblicità.

Con la più ampia trasparenza che da ciò deriva, chiunque sarà pertanto in grado di sapere con esattezza le competenze e le funzioni del proprio interlocutore.

Nell'ipotesi in cui un soggetto esterno alla Società abbia perplessità in merito ai poteri di rappresentanza o alle competenze di un soggetto che affermi di operare per la Grandi Funivie Alta Badia spa dovrà

immediatamente informare il Presidente del C.d.A. e/o il Consigliere Delegato e/o l'O.d.V. per gli atti di loro competenza.

* * *

Giusto quanto sopra esposto, la Società ha predisposto e strutturato un Modello di Organizzazione e Gestione atto a:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati delle fattispecie previste dal D. Lgs 231/2001 (i cd "reati presupposti");

- prevedere specifici protocolli o procedure diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e regolamentare le condotte in relazione ai reati da prevenire;

- individuare e predisporre idonei "*presidi*" diretti a comprimere e ridurre il più possibile il rischio di commissione di uno dei reati "presupposti", sottolineando la Società che i principi, regole, procedure previste ed enunciate nella Parte Speciale del presente Modello sono da intendersi assolutamente *tassative, vincolanti e non derogabili* per tutti i destinatari;

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee per un'ottimale diffusione, applicazione ed implementazione del Modello di Organizzazione e Gestione al fine di impedire la commissione dei reati presupposti;

- prevedere idonei, approfonditi e continui obblighi di informazione (i cosiddetti "flussi informativi") nei confronti dell'Organo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione e Gestione;

- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di Organizzazione e Gestione.

Art. 8

L'ART. 30 DEL D.LGSL. 81/2008

In merito all'art. 30 del T.U. sulla sicurezza sul lavoro, la Grandi Funivie Alta Badia segnala, per quanto riguarda il primo comma, che nell'ambito dell'organizzazione aziendale esiste un sistema di verifica e controllo destinato:

- al rispetto degli standard tecnico strutturali relativi ad impianti, attrezzature, etc.;
- all'idonea valutazione dei rischi, tutti recepiti nel DVR;
- alla predisposizione delle procedure di emergenza e soccorso;
- alla sorveglianza sanitaria;
- alla informazione e formazione dei lavoratori;
- alla vigilanza sul rispetto da parte dei lavoratori delle istruzioni in materia di sicurezza;
- acquisizione di documenti e certificazioni obbligatorie;
- al controllo dell'applicazione ed efficacia delle procedure adottate dalla Società.

In ordine a quanto sopra la Società si occupa di tenere corretta registrazione delle attività di controllo svolte, delegando le suddette attività a soggetti muniti di competenza e dei più ampi poteri.

In aggiunta a quanto sopra si precisa che la Società ha predisposto un idoneo sistema sanzionatorio per il quale si rinvia alla Parte Speciale, destinato a reprimere eventuali violazioni anche in materia di sicurezza sul lavoro.

Documento approvato dalla Società la prima volta con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 25.10.2011 e da ultimo aggiornato nella attuale versione dal Consigliere Delegato in data 15.12.2023 vers. 9.0